



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 118

19-06-2026

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione Schema "REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE"

L'anno duemilaventisei il giorno 19 del mese di Giugno
Con inizio alle ore 14,25, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra Marchello Carmelita

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
Marchello Carmelita	Sindaco	X	
Di Bella Gianluca Antonino	Vice-Sindaco	X	
Interdonato Armando	Assessore	X	
Pantano Salvatore	Assessore		X
Fiore Sergio Gaetano	Assessore	X DA	REKOTO

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Carmelo Pino
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA RAGIONERIA

Nr. Ord. della proposta 119

Li 18/06/2026

OGGETTO: Approvazione Schema "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE"

RELAZIONE

Visto l'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni potestà regolamentare in materia di entrate tributarie e patrimoniali, consentendo agli enti locali di disciplinare con regolamento le modalità di gestione, riscossione e rateizzazione;

Visto il vigente regolamento delle entrate approvato con delibera di C.C. n.4 del 16.01.1999;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Viste le nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 160/2019, art. 1, commi 784 e ss. in materia di accertamento e riscossione di tributi locali;

Visto lo Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219;

Visto l'articolo 12 della L.R. n. 1/2026, recante "Misure a sostegno della finanza locale", che prevede l'assegnazione di risorse ai comuni che, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro il 30 giugno, introducano nel proprio ordinamento specifiche misure premiali finalizzate al miglioramento dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi locali;

Considerato che la citata disposizione regionale individua, tra le misure rilevanti ai fini dell'accesso al contributo, la previsione di strumenti premiali in materia di rateizzazione e di incentivi all'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie;

Ritenuto opportuno adottare un nuovo schema di "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE" in sostituzione del vigente regolamento delle entrate approvato con delibera di C.C. n.4 del 16.01.1999, al fine di consentire sia un adeguamento alle citate disposizioni normative sopravvenute sia l'introduzione delle misure premiali in materia di rateizzazione di cui alle lett. b) e c) del comma 1 del suddetto articolo 12 della L.R. n.1/2026, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione di riferimento, per contribuenti che adottano strumenti digitali di comunicazione o che risultano virtuosi nei rapporti con l'amministrazione comunale;

Considerato che tali interventi regolamentari risultano coerenti con le finalità di miglioramento dell'efficacia della riscossione perseguite dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2026;

Esaminato lo schema del nuovo "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE".

Valutato, per le motivazioni di cui sopra, di approvare l'allegato schema di regolamento, riservando al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva, previo esame preliminare della Commissione Consultiva Permanente per lo Statuto ed i regolamenti ai fini dell'acquisizione del relativo parere;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- l'articolo 12 della L.R. n. 1/2026;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

Per quanto riportato in premessa

PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, lo schema del nuovo REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE”.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato anche all’attuazione delle misure previste dall’articolo 12 della L.R. n. 1/2026 e consentono al Comune di accedere ai contributi regionali previsti dalla medesima disposizione;

DI TRASMETTERE la presente al Presidente del Consiglio Comunale per la cura degli adempimenti propedeutici all’approvazione del regolamento in oggetto da parte del Consiglio Comunale, fra cui l’esame e il parere della Commissione consultiva permanente per lo Statuto e i regolamenti:

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Ragioneria la cura di ogni adempimento propedeutico all’approvazione dell’allegato regolamento da parte del Consiglio Comunale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poterlo sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, stante l’urgenza di rispettare i termini previsti dalla legge.

Il Responsabile dell’Area Ragioneria
Dottor Carmelo Pino



Il Vice Sindaco
Gianluca Antonino Di Bella







Comune di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____)

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Forme di gestione
- Art. 3 Responsabili delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 4 Minimi riscuotibili
- Art. 5 Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 6 Interessi sulle entrate locali
- Art. 7 Riscossione volontaria
- Art. 8 Riscossione coattiva
- Art. 9 Ravvedimento operoso
- Art. 10 Rateizzazione
- Art. 11 Misure Premiali
- Art. 12 Decadenza dalla rateizzazione
- Art. 13 Rimborsi
- Art. 14 Compensazione
- Art. 15 Rapporti con il contribuente
- Art. 16 Norme finali
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di San Piero Patti (ME), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina le regole generali comuni applicabili in materia di entrate tributarie e di natura patrimoniale dell'Ente;
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i Decreti Legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti del Comune, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate patrimoniali e tributarie ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2: Forme di Gestione

1. La scelta della forma di gestione deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità.
2. La gestione se non svolta direttamente, può essere affidata, anche disgiuntamente nelle singole fasi di liquidazione e/o accertamento, e/o riscossione, ai soggetti indicati dall'art. 52 comma 5 lett.b) del D.Lgs. 446/97 nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
3. La gestione delle entrate viene eseguita nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei regolamenti disciplinanti ogni singola entrata.
4. La responsabilità gestionale è propria del funzionario responsabile designato dall'ente per la gestione di ogni singola entrata, che se affidata all'esterno, ricade sul soggetto terzo affidatario del servizio. In tale caso il funzionario responsabile vigila sulla corretta e diligente osservanza da parte del soggetto esterno, affidatario del servizio, della convenzione che regola il rapporto di affidamento.

Art. 3 – Responsabili delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Per le entrate patrimoniali e tributarie è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata.
2. In caso di mancata designazione sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate.

Art. 4 - Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi e i canoni calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti patrimoniali e tributari, anche tramite azione della fase coattiva, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
4. L'accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a euro 10,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità; il debito rimane comunque a carico del debitore e potrà essere recuperato con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di euro 10,00.

Art. 5 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.

2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 6 – Interessi sulle entrate locali

1. La misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale di anno in anno fissato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

2. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 7 – Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune avviene nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Art.8 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi 785 e da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata procede all'avvio della fase coattiva in forma diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

3. Il Responsabile dell'entrata individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 9 – Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può regolarizzare omissioni o irregolarità beneficiando delle riduzioni sanzionatorie previste dalla legge. Il ravvedimento è ammesso finché non intervengano le cause ostative previste dalla normativa.

Art. 10 – Rateizzazione

1. Su richiesta motivata del contribuente, nelle ipotesi di documentata temporanea e obiettiva situazione di difficoltà e di inesistenza di morosità riguardante precedenti rateizzazioni, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, dal Responsabile dell'entrata patrimoniale o dal soggetto affidatario della riscossione coattiva, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

2. La rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

da euro 100,01 a euro 1.000,00 fino a sei rate mensili;

da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

oltre 6.000,00 fino a trentasei rate mensili.

L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Art. 11- Misure premiali

1. In attuazione dell'articolo 12 della L.R. n. 1/2026 e nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune introduce misure premiali finalizzate a:

- favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e patrimoniali;
- incentivare l'utilizzo degli strumenti digitali;

- migliorare l'efficienza delle attività di riscossione e recupero dei crediti.

2. Sono previste le misure premiali in materia di rateizzazione di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 12 della L.R n.1/2026, per i contribuenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a) contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del comune;

b) contribuenti virtuosi, ossia contribuenti che nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale non presentino morosità pregresse e non siano decaduti da precedenti piani di rateizzazione concessi dal Comune o dalla Società affidataria del servizio di riscossione delle entrate;

3. Per i contribuenti di cui al comma 2 il piano di rateizzazione previsto dall'articolo 10 può essere concesso con un numero massimo di rate superiore, secondo il seguente schema:

fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

da euro 100,01 a euro 300,00 fino a tre rate;

da euro 300,01 a euro 600,00 fino a sei rate mensili;

da euro 600,01 a euro 1.000,00 fino a dieci rate mensili;

da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 fino a diciotto rate mensili;

da euro 2.000,01 a euro 3.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili;

da euro 6.000,01 a euro 12.000,00 fino a quarantotto rate mensili;

oltre euro 12.000,00 fino a sessanta rate mensili;

L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Qualora il contribuente si trovi in entrambe le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 2 il numero massimo di rate concedibili può essere aumentato fino al 20%, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili.

Il contribuente decade dal beneficio delle misure premiali in caso di:

a) mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi;

b) perdita dei requisiti previsti dal comma 2.

In tal caso il debito residuo diviene immediatamente esigibile.

Le misure premiali in materia di rateizzazione previste dal presente articolo, anche se non disciplinate dai regolamenti comunali delle singole entrate, si applicano a tutte le entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 12 – Decadenza dalla rateizzazione

1. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza possibilità di nuova rateazione e al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Art. 13 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributi o di altre entrate patrimoniali versate e risultate non dovute è disposto dal Responsabile dell'entrata, su richiesta del contribuente, dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 14 – Compensazione

1. I crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune possono essere compensati con debiti relativi ad entrate comunali solo nei casi e con le modalità consentite dalla legge.
2. La compensazione è subordinata alla verifica dell'ufficio competente.

Art. 15 – Rapporti con il contribuente

1. Il Comune di San Piero Patti, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dallo Statuto del contribuente (Legge n. 212 del 27/07/2000) e dalle altre disposizioni legislative vigenti, in particolare la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge.
2. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 16 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.
3. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse e ad eventuali modifiche apportate che dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.
5. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente regolamento delle entrate approvato con delibera di C.C. n.4 del 16.01.1999 ed entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE dell'Area – per quanto concerne la **regolarità tecnica** – **esprime parere: favorevole**

Data 18/06/2026

Il Responsabile dell'Area Ragioneria



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiarà: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione


Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la **regolarità contabile** – **esprime parere: favorevole**

Data 18/06/2026

Il Responsabile dell'Area Ragioneria



Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2026 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il Responsabile dell' Area Ragioneria

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA COMUNALE


Con separata votazione e con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per le motivazioni espone in premessa

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 22-06-2026

E fino al

L'Addetto

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal

Li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 22-06-2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13-06-2026

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li

Il Segretario Comunale
